

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2016, n. 681

Cont. riuniti n. 1617/00/C-DL, n. 4029/00/C-DL, n. 770/11/DL. I. S.p.A. C/ Regione Puglia. Corte d'Appello di Bari. proposizione appello avverso sentenza n. 3199/2015 Tribunale civile di Bari. costituzione in giudizio. Ratifica incarico difensivo Avv. Mario Spinelli, legale esterno.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato incaricato, titolare di Alta Professionalità, e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con deliberazione di Giunta n. 3974 del 9.6.86, la Regione Puglia aggiudicava all'impresa I. S.p.A., la concessione relativa, tra l'altro, alla costruzione e all'avviamento di un Centro Pilota per il Turismo in Vieste, località Baia dei Campi, sulla base del progetto-offerta dalla stessa presentato;
- in data 13.7.89, a finanziamento ottenuto, veniva stipulata la relativa Convenzione tra la Regione Puglia e la predetta Società, in proprio ed in qualità di capogruppo e mandataria dell'Associazione Temporanea di Imprese (ATI), con termine per l'ultimazione dei lavori fissato in due anni;
- nel corso della realizzazione dell'opera interveniva la sottoscrizione *inter partes* di tre atti aggiuntivi (17.07.1991) 9.06.1992 e 7.4.1995), con l'incremento finale dell'importo a L. 47.513.889.959;
- espletati i lavori del Centro Pilota di Vieste, il 16.8.95 la Concessionaria sottoscriveva il registro di contabilità, confermando sei riserve, per la cui risoluzione proponeva domanda di arbitrato. Il lodo deliberato il 30.1.98 veniva poi dichiarato nullo con sentenza della Corte d'Appello di Bari 28.3.2000, passata in giudicato, di seguito all'intervenuto rigetto del gravame proposto da I. S.p.A., con sentenza del Supremo Collegio del 24.2.2004 n.3620;
- nelle more, l'I. S.p.A. aveva incassato la somma di L.10.967.533.000 grazie all'intervenuta messa in esecuzione del lodo e, per l'effetto, la Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Spinelli, del foro di Bari, giusta delibera di G.R. n. 2897/2011, con ricorso del 23.4.2001, chiedeva al Tribunale di Bari ingiunzione in danno della controparte per la restituzione di detta somma, oltre accessori;
- il Tribunale di Bari, con D.I. del 30.5.01, concedeva la richiesta ingiunzione, autorizzandone la provvisoria esecuzione, alla quale la Società debitrice proponeva opposizione (R.G. 4093/2001);
- nel frattempo, non avendo la Concessionaria ottemperato alle prescrizioni di cui al certificato 11.6.99 della Commissione di Collaudo, la Regione Puglia, con citazione 8.6.2004 conveniva la I. S.p.A. dinanzi al Tribunale di Bari (RG 6878/04), per ivi sentire accogliere, tra l'altro, la domanda di ripetizione della somma indebitamente pagata, pari ad € 1.608.793.80, in ragione delle detrazioni operate dalla Commissione di Collaudo, nonché quella ulteriore di condanna ad adempiere agli obblighi di acquisizione delle autorizzazioni, pareri, permessi, nulla osta, concessione ecc., con il risarcimento dei danni subiti a causa di tali inadempimenti;
- in entrambi i giudizi, la Società I. S.p.A. contestava le domande della Regione, al cui accoglimento si opponeva, proponendo a sua volta domanda riconvenzionale, per il risarcimento del danno;
- con nota del 9.05.2008, il Settore Demanio e Patrimonio comunicava alla I. S.p.A. che in data 24.1.2008, con apposito atto notarile, era stata acquisita alla proprietà regionale un'ultima porzione del terreno in cui si sviluppava il Centro Pilota di Vieste, sicché nulla più ostava, come diversamente eccepito dalla Società, al completamento dell'iter amministrativo preordinato all'ottenimento dell'agibilità del comprensorio;
- la I. S. p. A. lasciava priva di riscontro tale missiva;
- per superare tale inerzia e lo stato di abbandono del bene, la Regione, con raccomandata A/R dell'8.7.2011, chiedeva alla I. S.p.A. di procedere alla consegna del Centro Pilota di Vieste, che veniva effettuata il 26.7.2011, come risulta dal verbale di inizio operazioni di pari data;
- la Regione, con citazione 17.7.2012, conveniva la I. S.p.A. dinanzi al Tribunale di Bari per ivi sentire condannare la convenuta al risarcimento di ulteriori danni, riscontrati al momento della ricognizione dell'immobile, da quantificarsi in corso di causa, ove occorra, anche in via equitativa;
- anche in tal caso, costituendosi in giudizio, la Società appaltatrice riproponeva domanda riconvenzionale per il risarcimento di pretesi danni;

Riassumendo, innanzi al Tribunale di Bari venivano instaurati tre distinti giudizi tra I. S.p.A. e Regione Pug-

lia, e precisamente:

- a) R.G. n. 4093/01: giudizio di opposizione proposto da I. S.p.A. avverso il D.I. emesso dal Tribunale di Bari per la restituzione della somma di € 5.664.258,08, oltre interessi, pagata dalla Regione Puglia in esecuzione del lodo annullato dalla Corte di Appello di Bari con sentenza n.289/2000, confermata dalla Corte di Cassazione con pronuncia n.3620/04. Con l'avversa opposizione veniva avanzata domanda riconvenzionale di risarcimento di pretesi danni;
- b) R.G. n. 6878/04: giudizio azionato dalla Regione Puglia (avente ad oggetto domanda di risarcimento danni, quantificati in € 1.608.693,80, per le causali evidenziate in sede di collaudo; giudizio, questo, nel quale la convenuta ha riproposto la medesima domanda riconvenzionale di danni;
- c) R.G. n. 9663/12: giudizio proposto dalla Regione Puglia per il risarcimento degli ulteriori danni causati dalla società appaltatrice che, a sua volta, ha ulteriormente riformulato la stessa domanda riconvenzionale;
- le tre cause sono state riunite ed il Tribunale Civile di Bari, con sentenza del 30.05.2015 n. 3199, pubblicata il 13.07.2015, così provvedeva:

"1) accoglie le domande della Regione e, per l'effetto, revoca il decreto opposto e dichiara parzialmente compensata la somma di € 2.564.258,08, oltre interessi legali dalla domanda ad oggi, sborsata dalla Regione, con quanto oggetto di condanna nei successivi capi;

2) dichiara la risoluzione del rapporto contrattuale istituito con la Convenzione rep. n.3123 stipulata in data 13 luglio 1989 e di tutti gli atti alla stessa aggiuntivi per inadempimento della concedente Regione Puglia;

3) per l'effetto, condanna la Regione Puglia al pagamento delle seguenti somme:

- saldo dello stato finale lavori, al lordo di interessi e rivalutazione al 31.3.2008, pari ad € 2.262.006,30, oltre interessi legali successivi fino al saldo;

- spese di progettazione del centro di Otranto, pari a € 283.318,36 oltre interessi dovuti, pari ad € 279.014,25 al 27.10.1998 ed oltre interessi legali successivi fino al saldo;

- mancato utile per centro di Otranto, pari a € 1.052.784,18 rivalutate al 27.10.1998, oltre ad interessi pari a € 752.204,29, sempre alla stessa data, ed oltre interessi legali successivi fino al saldo;

4) condanna la Regione Puglia al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 40.000,00 per compensi, oltre RSG 15%, IVA e CAP;

5) pone le spese di CTU definitivamente a carico della Regione".

In virtù dei pareri professionali resi dall'Avv. Mario Spinelli, acquisiti agli atti dell'Avvocatura Regionale, si è ravvisata la necessità di proporre appello avverso la sentenza innanzi citata n. 3199/2015 resa dal Tribunale di Bari il 30.05.2015, pubblicata il 13.07.2015, affidando il relativo incarico difensivo, per evidenti ragioni di uniformità e continuità difensiva, all'Avv. Mario Spinelli, del Foro dei Bari, già officiato nel procedimento di primo grado e nei predetti giudizi riuniti;

- tanto premesso, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente del 08.02.2016, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Mario Spinelli, del Foro di Bari, al fine di proporre appello avverso la Sentenza n. 3199/2015 resa dal Tribunale Civile di Bari.

È necessario, pertanto, che la Giunta Regionale provveda a ratificare il citato mandato difensivo, conferito in via di urgenza.

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n. 22 del 22.12.1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20.12.2011, così come integrata e modificata con DGR n. 1985 del 16.10.2012 per un importo predefinito pari ad € 48.303,22=comprensivo di IVA e CPA, il tutto concordato con il professionista officiato.

VALORE DELLA CAUSA: € 26.175.466,28 (valore derivante dalla riunione dei seguenti tre giudizi 1) R.G. n. 4093/01 (Cont. 1617/00/C), del valore di € 16.563.477,87; 2) R.G. 6878/04 (Cont. 4029/00/C), del valore di € 1.608.727,03; 3) R.G. 9663/12, (Cont. 770/11/DL), del valore di € 8.003.261,38)

SETTORE DI SPESA: Sezione Lavori Pubblici

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 ESS.MM E II.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, e relativa al conferimento del mandato di rappresentanza e difesa al legale esterno, come determinata nella proposta di conferimento incarico, trasmessa tramite mail all'Avv. Mario Spinelli, e confermata con lo stesso mezzo dal professionista officiato, pari ad € 48.303,22= comprensivo di IVA e CPA (di cui € 38.070,00 per compenso professionale, € 1.522,80 per CPA, € 8.710,42 per IVA), sarà finanziata con imputazione alla Missione 1; Programma 11; Macroaggregato 3 del cap. 1312;

- l'acconto da corrispondere all'Avv. Mario Spinelli, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, pari ad € 14.490,96= comprensivo di IVA e CPA. Non potranno essere corrisposti ulteriori acconti in corso di causa;
- al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto innanzi citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Tale compenso, così come convenzionalmente concordato, sostanzialmente coincidente con il compenso stabilito a favore dell'avv. Mario Spinelli per il primo grado di uno solo dei giudizi riuniti (R.G. 9663/12), decisi con la precitata Sentenza n. 3199/2015 del Tribunale di Bari, oggetto di impugnazione.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. n. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nelle competenze della Giunta ai sensi della LR 7/97 art.4-comma 4-lett. K e della deliberazione di GR n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento, dall'Avvocato Regionale incaricato della disamina e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, proporre appello avverso la Sentenza n. 3199/2015 resa dal Tribunale Civile di Bari;
- di nominare rappresentante e difensore della Regione Puglia l'Avv. Mario Spinelli del Foro di Bari;
- di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria".

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano